

Lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade comunali a traffico limitato: Condizioni e norme standard

Riservato, in particolare

- il progetto di norma previsto dalla revisione attualmente in corso della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 riguardante la lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli da parte delle polizie comunali
- il principio della proporzionalità, secondo il quale la lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli deve, tra l'altro:
 - essere pertinente e non eccedente rispetto alla tipologia di atti illeciti perseguiti
 - essere sussidiaria rispetto ad altre misure, altrettanto efficaci ma meno incisive nei diritti delle persone interessate
- le pertinenti normative materiali e procedurali sulle multe disciplinari e sull'omologazione degli strumenti di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli

richiamata

- la Circolare SEL n. 4/2023 del 17 febbraio 2023;

i Comuni che, a titolo transitorio, intendono disciplinare la materia possono orientarsi alle seguenti norme standard minime. Le stesse possono essere adattate al caso concreto rispettivamente, se del caso, modificate e integrate con ulteriori norme riguardanti la gestione delle zone a traffico limitato, segnatamente riguardanti il loro scopo, la procedura di autorizzazione di transito, le competenze, la vigilanza sul rispetto del regolamento e della protezione dei dati, le sanzioni e le vie di diritto.

NORME SULLA PROTEZIONE DEI DATI IN AMBITO DI LETTURA DI NUMERI D'IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI SU STRADE A TRAFFICO LIMITATO DEL COMUNE DI ...

del (... data)

Il Consiglio comunale del Comune di (...)

richiamati in particolare

- *art. 5 cfr. 1 e art. 8 cpv. 1 lett. b) della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985*
- *art. 6 cpv. 1 lett. a) del Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 2 marzo 1999*
- *Allegato 2, cfr. 1.1 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012*
- *art. 6 della Legge cantonale sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987 (LPDP)*

Art. 1 Campo di applicazione

¹Il presente Regolamento disciplina la lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli in zone a traffico limitato del Comune di (...).

²Per aspetti della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli inerenti alla protezione dei dati che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e il relativo regolamento d'applicazione del 6 dicembre 2000.

Art. 2 Scopo

La lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli è finalizzata al rilevamento e al perseguimento di infrazioni alle norme comunali riguardanti l'accesso a zone a traffico limitato.

Art. 3 Informazione

Il Comune informa della presenza di strumenti di lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli, dello scopo perseguito e dell'organo responsabile, tramite cartelli indicatori in prossimità dei singoli strumenti di lettura.

Art. 4 Finalità

I dati elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

Art. 5 Sicurezza dei dati

I dati devono essere protetti da adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità, disponibilità e integrità.

Art. 6 Sistema di controllo dei varchi elettronici

¹Il Comune allestisce l'elenco dei numeri d'immatricolazione di veicoli a beneficio di autorizzazione di circolazione, comprensivo dei dati riguardanti il nome, il cognome e l'indirizzo dei detentori.

²Il sistema di lettura dei numeri d'immatricolazione dei veicoli è costituito da fotocamere che rilevano automaticamente il transito dei veicoli e i rispettivi numeri d'immatricolazione.

³Gli operatori autorizzati raffrontano i numeri d'immatricolazione dei veicoli in transito con l'elenco dei numeri di veicoli a beneficio di un'autorizzazione di circolazione e generano una lista di numeri d'immatricolazione senza autorizzazione, comprensiva della fotografia del numero d'immatricolazione e dei dati riguardanti la località, la data e l'ora del passaggio del veicolo.

⁴Gli operatori autorizzati identificano i titolari dei numeri d'immatricolazione senza autorizzazione tramite:

- a) (...: indicare modalità d'identificazione o procedura di assistenza amministrativa, ad esempio, grazie alle banche dati cantonali pubblicate in virtù dell'art. 89g cpv. 5 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958), per i numeri d'immatricolazione ticinesi e di altri Cantoni;
- b) (...: indicare modalità d'identificazione o procedura di assistenza amministrativa, ad esempio, grazie a pubblici registri automobilistici come quello di ACI Italia), per i numeri d'immatricolazione di altri Stati.

⁵L'accesso ai dati personali di cui alla presente norma è limitato agli aventi diritto di accesso.

Art. 7 Trasmissione di dati a terzi

¹Di principio, i dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non sono trasmessi a terzi.

²Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova.

Art. 8 Durata di conservazione e distruzione dei dati

⁵I dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli devono essere distrutti entro i seguenti termini:

- a) In caso di concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, al massimo entro (...: max. 100) giorni;
- b) In caso di mancata concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, entro la conclusione della procedura applicabile.

Art. 9 Norme d'esecuzione

Il Municipio emana le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, i luoghi soggetti alla lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli, le ulteriori modalità e le condizioni dell'elaborazione di dati, i diritti di accesso ai dati e le concrete misure tecniche e organizzative di sicurezza.

Art. 10 Approvazione e entrata in vigore

¹Il presente regolamento è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità superiore.

²Il Municipio ne fissa l'entrata in vigore.